RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO DELL'8 SETTEMBRE 2016 PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI INDUSTRIALI E ARTIGIANE DELLA VALLE D'AOSTA

L'anno 2022 (duemilaventidue), il giorno 16 di dicembre, presso la sede di Confartigianato Imprese Valle d'Aosta in via Lavoratori Vittime del Col du Mont ad Aosta

tra

Confindustria Valle d'Aosta, Sezione Edile, rappresentata dal presidente Laurent Visini, dal vice presidente Rosanna Paesani Lero e dai collaboratori Ezio Riccio e François Domaine;

Cna Valle d'Aosta, rappresentata dal vice presidente Andrea Caruso;

Confartigianato Imprese Valle d'Aosta, rappresentata dal vice direttore Patrizia Marcigaglia.

e

la Federazione Nazionale Edili, Affini e del Legno – Fe.N.E.A.L. – Uil della Valle d'Aosta rappresentata dal segretario regionale Marco Anelli e dai componenti della segreteria Michele Sorbara e Salvatore Figliuzzi;

la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini – F.I.L.C.A. – CISL della Valle d'Aosta, rappresentata dal segretario regionale Salvatore Teresi e dai componenti Fabrizio Lotta, Fabrizio De Gattis e Franco De Gattis;

la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini – F.I.L.L.E.A. – CGIL della Valle d'Aosta, rappresentata dal segretario regionale Roberto Billotti e dal funzionario Ezio Dufour;

il SAVT Edili della Valle d'Aosta, rappresentato dal segretario regionale Stefano Enrietti e dal membro del direttivo di categoria Roger Barmaverain.

VIENE STIPULATO

Il presente Contratto Integrativo Regionale, da valere per tutto il territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta, per tutte le imprese Edili ed Affini Industriali e Artigiane che svolgono le lavorazioni elencate nei rispettivi Ccnl e per gli operai e impiegati da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio, per conto di Enti Pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.

Le parti si impegnano a rispettare e a far rispettare, a tutti i livelli, il presente contratto

integrativo.

Pag. 1 a 17

3R /

Le parti oltre a modificare gli istituti contrattuali di seguito riportati, hanno regolamentato l'Elemento Variabile della Retribuzione, previsto dai Ccnl, dando a tale voce retributiva quelle caratteristiche legate agli andamenti e alla produttività del settore dell'edilizia, proprio e di un moderno premio di risultato.

PREMESSA

Tra Fe.N.E.A.L. UIL, F.I.L.C.A. CISL, F.I.L.E.A. CGIL e SAVT Edili e Confartigianato Imprese Valle d'Aosta, CNA Valle d'Aosta e Confindustria Valle d'Aosta Sezione Edile si conviene di confermare e rafforzare il sistema contrattuale di secondo livello, per ripartire da un nuovo rafforzamento di un modello di relazioni tra le parti, finalizzato al miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori dipendenti, che si coniuga con uno sviluppo del settore; di riprendere il confronto sui temi qualificanti e di primaria importanza per il settore, al fine di perseguire il comune obiettivo di tutelare il patrimonio di una realtà fondamentale per l'economia della nostra regione e per dare impulso a politiche condivise per la crescita ed il rilancio del settore e la tutela dei lavoratori.

Il settore delle costruzioni in Valle d'Aosta, da sempre importante e strategico nell'ambito dell'economia regionale, continua a soffrire degli effetti della crisi internazionale che ha portato e continua a portare continui aumenti dei costi delle materie prime e dell'energia. L'ultimo triennio ha visto una crescita del settore grazie ai vari bonus statali, agli investimenti Regionali e all'impegno delle parti sociali, confermato parzialmente dai dati registrati dall'Ente Paritetico Edile della Regione Valle d'Aosta. Nondimeno il possibile sviluppo dell'intero comparto è condizionato dall'assenza di programmazione a medio e lungo termine degli investimenti pubblici. Le misure eccezionali messe in campo dal Governo nazionale per supportare la ripresa dell'edilizia hanno contribuito al rilancio del settore ma non offrono garanzie di sorta in ottica futura.

Al fine di non pregiudicare la situazione occupazionale ed economica dei lavoratori e per dare nuovo slancio alle imprese è opportuno continuare a dare vigore alle politiche concertative del settore, a sostenere e aiutare lo sviluppo e la dimensione d'impresa ponendo elementi di contrasto alla concorrenza sleale e al dumping contrattuale. In questo senso, per supportare l'incremento dei volumi di investimento nelle opere pubbliche e nel comparto privato, è necessario valorizzare la qualità degli interventi, la sicurezza nei cantieri e applicare il Ccrl per il rispetto dei diritti dei lavoratori.

TUTTO QUANTO PREMESSO, CONSIDERATO E RITENUTO SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI E DI LEGALITÀ

Articolo 2 OSSERVATORIO E.P.E.

Pag. 2 a 17

Articolo 3	RLST
Articolo 4	WELFARE
Articolo 5	ORARIO DI LAVORO
Articolo 6	PARI OPPORTUNITÀ
Articolo 7	INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA
Articolo 8 PERSONALE	INDENNITÀ GUIDA MEZZI AZIENDALI ADIBITI AL TRASPORTO DEL
Articolo 9	PROMOZIONE DELL'ENTE BILATERALE
Articolo 10	INDENNITÀ DI TRASFERTA
Articolo 11	ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE
Articolo 12	DECORRENZA E DURATA
SEZIONE EDIL	Fe.N.E.A.L. – UIL VALLE D'AOSTA Fe.N.E.A.L. – UIL VALLE D'AOSTA AOSTA FI.L.C.A. – VALLE D'AOSTA
CONFARTIGHA	atig Morcyd F.I.L.L.E.A CGIL VALLE D'AOSTA
	SAVT EDILI VALLE D'AOSTA Barrinover in
G	

Pag. **3** a **17**

SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI E DI LEGALITÀ

Si ritiene necessario profondere uno sforzo condiviso, nei confronti dei soggetti istituzionali, per stipulare accordi di contrasto al lavoro nero e a favore della legalità e della regolarità, per rafforzare attraverso accordi e buone pratiche strumenti efficaci di lotta alle irregolarità e alla concorrenza sleale.

Le organizzazioni sindacali e datoriali sostengono la necessità di dar luogo ad un confronto permanente fra le parti e le istituzioni regionali che favorisca lo sviluppo e l'occupazione. Per le parti firmatarie di questo contratto la qualità delle imprese e del lavoro è il fondamento per l'affermazione della legalità e della trasparenza per mettere al bando la falsa imprenditoria.

Le parti ritengono opportuno un impegno qualificato e congiunto per confrontarsi con le Istituzioni e le Pubbliche Amministrazioni, in relazione alle politiche del territorio, alla gestione degli strumenti di pianificazione, agli investimenti, agli appalti, alla lotta al lavoro sommerso, alla concorrenza sleale. Pertanto, si chiede di dare atto all'applicazione del Ccrl e dell'iscrizione all'EPE (Ente Paritetico Edile della Valle d'Aosta) delle imprese con i lavoratori che operano sul territorio regionale, fin dal primo giorno di lavoro, su tutti gli appalti/affidamenti o contributi (mutui, finanziamenti, agevolazioni), anche per i lavori privati.

Si ritiene a tale proposito utile, viste le modifiche apportate alle normative nazionali e regionali in materia di appalti pubblici, di regolarità contributiva e di sicurezza nei luoghi di lavoro, un rapido aggiornamento dei contenuti del Protocollo d'Intesa congiuntamente sottoscritto con l'Amministrazione Regionale nel 1991 e oramai datato.

B BR E Pag. 4 a 17

OSSERVATORIO E.P.E.

L'osservatorio costituito all'E.P.E. è in grado di leggere la realtà regionale, grazie alla banca dati delle Notifiche Preliminari, fornendo informazioni e contemporaneamente, coinvolgendo tutti i soggetti interessati alla regolarità in edilizia (Istituzioni, INPS, INAIL, Camera di Commercio, Enti Paritetici).

Nell'intendimento di impostare nuove regole/modalità di intervento, riferite ad una fattiva collaborazione che abbia come sbocco la rivitalizzazione anche professionale del settore, partendo da una impostazione corretta delle relazioni industriali, le parti si impegnano a dare corso a tutte le modalità operative utili per fare in modo che il sistema sia operativo e funzionale alle esigenze, inoltre anche ad incontrarsi almeno due volte all'anno con lo scopo di verificare le situazioni che di volta in volta si vengono a creare. Nel corso di tali incontri si procederà ad una valutazione sull'andamento settoriale del mercato del lavoro, sulle prospettive produttive ed occupazionali, sulle previsioni di sviluppo del settore, anche in prospettiva delle evoluzioni tecnologiche.


RB

A B E

Pag. 5 a 17

RLST

Le Organizzazioni Sindacali si impegnano dalla firma di questo contratto, ed entro il mese di marzo 2023, a presentare un nuovo istituto per gli RIst.



WELFARE

Le parti sociali

- considerata la situazione economica e sociale della Regione;
- visto il protrarsi della trattativa contrattuale di secondo livello;

Concordano che, al fine di riconoscere ai lavoratori del comparto una misura aggiuntiva di welfare, le imprese Edili ed Affini Industriali e Artigiane della Valle d'Aosta rimborseranno con la mensilità di dicembre 2022 a tutti i lavoratori sotto contratto a tempo indeterminato e determinato alla data del 1° ottobre 2022 un importo di euro 250 (duecentocinquanta/00) netto.

Tale somma sarà erogata sotto forma di fringe benefit secondo la normativa vigente.

Pag. 7 a 17

ORARIO DI LAVORO

Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.

L'orario normale contrattuale di lavoro ai sensi dell'art. 5 del Ccnl 19 aprile 2010, è di 40 ore settimanali di media annua, con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere in base all'art. 3 del $D.lgs\ n^{\circ}66/2003$.

Nei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio si può procedere con la riduzione di orario di lavoro a 35 ore, che verranno compensate con equivalenti aumenti nei restanti mesi.

Le modiche all'orario di lavoro previste ai precedenti commi saranno autorizzate previo esame congiunto tra le parti.

Ove l'impresa, per obbiettive esigenze tecnico-produttive ripartisca su 6 giorni l'orario normale contrattuale di lavoro procederà alla comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali unitarie ai fini di eventuali verifiche.

BANGES E Pag. 8 a 17

PARI OPPORTUNITÀ

Le imprese sostengono il principio di eguaglianza dei lavoratori, senza distinzioni di nazionalità, etnia, lingua, genere e religione.

Al fine di promuovere le pari opportunità lavorative tra i lavoratori, riconosciute e tutelate dall'ordinamento giuridico, le Parti sociali si impegnano a condividere e attivare prestazioni di welfare contrattuale.

Pag. 9 a 17

INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA

Agli operai non in trasferta l'indennità sostitutiva di mensa è incrementata ad euro 0,66 (euro zero /66) ora da corrispondersi per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate.

Agli impiegati addetti ai cantieri non in trasferta verrà corrisposta un'indennità sostitutiva di mensa di euro 5,29 (euro cinque/29) per ogni giornata di prestazione lavorativa effettivamente resa di almeno 5 ore.

Agli impiegati amministrativi in forza alla data di stipula del presente Contratto Collettivo regionale di lavoro verrà corrisposta una indennità di euro 5,29 (euro cinque/29) per ogni giornata di prestazione lavorativa effettivamente resa di almeno 5 ore.

Le parti si danno atto che quanto sopra disciplina sia l'indennità sostitutiva di mensa che quella di trasporto.

Tali indennità sono comprensive dell'incidenza su tutti gli istituti di legge, di contratto nazionale e regionale (ivi compresi quelli a liquidazione indiretta e differita, escluso il Tfr) e non concorrono a formazione retribuzione utile per il calcolo delle maggiorazioni per lavoro notturno, straordinario e festivo.

A Pag. 10 a 17

INDENNITÀ GUIDA MEZZI AZIENDALI ADIBITI AL TRASPORTO DEL PERSONALE

Ai lavoratori comandati alla guida di automezzi (pulmini, furgoni, ecc.) adibiti al trasporto del personale dell'azienda comandato a lavorare in trasferta, dal luogo di raccolta al cantiere e viceversa, è corrisposta una indennità giornaliera, da aggiungere alla normale indennità di trasferta, in relazione al tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro.

L'indennità giornaliera erogata sarà di 10 euro (euro dieci/00) se il cantiere è situato oltre i 15 km e fino a 50 Km: oltre i 51 km l'indennità sarà di 12 euro (euro dodici/00).

Tale indennità è comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti di legge e di contratto nazionale e regionale (compresi quelli a liquidazione indiretta e differita) e non concorre a formare retribuzione utile per il calcolo delle maggiorazioni per lavoro notturno, straordinario e festivo.

Sono fatti salvi trattamenti di miglior favore in essere.

B HS

A Pag. 11 a 17

PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ BILATERALE

Al fine di favorire la regolarità delle imprese, contrastare la concorrenza sleale/il dumping contrattuale, e la corretta applicazione del Ccrl, ai soggetti dipendenti dell'Ente Paritetico Edile della Regione Autonoma Valle d'Aosta è affidata la verifica di cui sopra e l'attività di promozione/consulenza qualitativa dell'attività dell'Ente.

M US W

& Dat

Pag. 12 a 17

BR

INDENNITÀ DI TRASFERTA

Al lavoratore comandato a prestare la propria opera in un luogo diverso da quello per il quale è stato assunto, spetterà il seguente trattamento:

1) da 8 km a 15 km dal Comune di assunzione:

- L'impresa corrisponderà un'indennità oraria di trasferta pari al 10% della retribuzione calcolata sugli elementi di cui al comma 3 dell'articolo 24 del Ccnl Industria del 3 marzo 2022 e al comma 3 dell'articolo 25 del Ccnl Artigianato del 4 maggio 2022 per le ore di lavoro effettivamente lavorate, compreso per i cottimisti l'utile minimo di cottimo contrattuale;
- Da parte dell'impresa si provvederà inoltre al trasporto del dipendente o, in alternativa, al medesimo verrà corrisposto a titolo di rimborso l'importo di 1/5 del prezzo del carburante per i km che superano gli 8 km di franchigia;

2) oltre 15 km fino a 30 km dal Comune di assunzione:

 l'impresa provvederà al trasporto dei dipendenti con mezzi propri e corrisponderà una indennità giornaliera di trasferta di 6,10 euro (euro sei/10);

3) oltre 30 km e fino a 60 km dal Comune di assunzione:

 l'impresa provvederà al trasporto dei dipendenti con mezzi propri e corrisponderà una indennità giornaliera di trasferta di 7,30 euro (euro sette/30);

4) oltre 60 km dal Comune di assunzione:

 l'impresa provvederà al trasporto dei dipendenti con mezzi propri e corrisponderà una indennità giornaliera di 8,0 euro (euro otto/00).

Al trattamento di cui ai punti 2), 3) e 4) sarà corrisposto il pasto caldo a carico dell'impresa: per gli stessi dipendenti di cui ai punti 2), 3) e 4) non è prevista la percezione dell'indennità sostitutiva di mensa.

Il trattamento complessivo di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) non è dovuto nel caso che il lavoratore venga ad essere favorito da un avvicinamento effettivo al comune della propria residenza o abituale dimora compreso nel raggio di 8 chilometri, o nel caso che la trasferta di cui ai punti 2), 3), e 4) termini prima dell'abituale pausa per il pranzo. In questo ultimo caso spetterà al lavoratore il trattamento di cui al punto 1) per le ore effettivamente lavorate in trasferta.

BR

Pag. 13 a 17

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE

In applicazione di quanto stabilito dagli articoli 12, 38 e 46 del CCNL Industria e dagli articoli 15 e 42 del CCNL Edilizia Aziende Artigiane del 4 maggio 2022 per i dipendenti delle imprese edili della regione Valle d'Aosta viene disciplinato l'Elemento Variabile della Retribuzione (di seguito Evr) con decorrenza dal 1° ottobre 2022 nella misura del 4% (quattro per cento) da calcolarsi sui minimi in vigore alla data del 1° luglio 2014 per quel che concerne le imprese industriali e del 1° marzo 2021 per le imprese artigiane.

L'accordo rimane valido e applicabile fino alla stipula di un nuovo contratto.

L'Evr, in quanto premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività del territorio regionale e non avrà incidenza diretta e/o indiretta sui singoli istituti retributivi previsti dalle norme di legge e di contratto (nazionale e regionale), ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

A tal fine saranno utilizzati i seguenti indicatori:

- 1. Numero lavoratori iscritti presso l'Ente Paritetico Edile della Regione Valle d'Aosta.
- 2. Monte salari denunciato presso l'Ente Paritetico Edile della Regione Valle d'Aosta.
- 3. Ore di lavoro denunciato presso l'Ente Paritetico Edile della Regione Valle d'Aosta.
- 4. Numero imprese iscritte presso l'Ente Paritetico Edile della Regione Valle d'Aosta.
- 5. Media cassa integrazione ordinaria (dati Ente Paritetico Edile della Regione Valle d'Aosta).

Gli indicatori avranno tutti la medesima incidenza ponderale (20 per cento).

La determinazione dell'Evr avverrà secondo i criteri e le modalità previste dai CCNL Industria e Artigianato. In particolare, ai fini delle verifiche annuali, verrà effettuata la comparazione dei parametri con le seguenti modalità temporali:

Anno Cassa Edile (1° ottobre – 30 settembre): media triennio 2022/2021/2020 con media triennio 2021/2020/2019.

Per gli anni a seguire si procederà di conseguenza e seguendo lo stesso schema temporale.

L'erogazione dell'Evr a livello regionale dovrà essere effettuata previa verifica annuale dell'andamento degli indicatori, che le parti sociali si riservano di effettuare entro il mese di marzo di ciascun anno e in presenza delle condizioni previste dall'allegato 4 al verbale di accordo nazionale del 1° luglio 2014 per le imprese industriali e dall' art. 42 CCNL Edilizia Aziende Artigiane del 4 maggio 2022.

- 13R

Pag. 14 a 17

In caso di riconoscimento dell'Evr, ogni impresa iscritta in Cassa Edile procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali, con le medesime modalità temporali definite a livello territoriale:

- Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile;
- Volume d'affari Iva, così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali Iva.

Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'azienda provvederà a erogare l'Evr nella misura stabilita a livello regionale.

Qualora a livello aziendale uno solo dei parametri risultasse negativo l'impresa, per avvalersi della possibilità di applicazione dell'Evr in misura ridotta, secondo quanto previsto dall'articolo 38 del CCNL Industria e dall'articolo 42 CCNL Edilizia Aziende Artigiane del 4 maggio 2022, dovrà adottare la seguente procedura:

- 1) Inviare un'autodichiarazione all'associazione datoriale di riferimento, alla Cassa Edile e alle Rsu/Rsa ove costituite, utilizzando la lettera facsimile allegata a questo contratto, attestante il mancato raggiungimento di un parametro:
- 2) L'associazione datoriale di riferimento informerà con sollecitudine le organizzazioni sindacali territoriali, attivando in caso di richiesta un confronto con le medesime per la verifica dell'autodichiarazione che verrà effettuata esclusivamente sulla base della dichiarazione Iva nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore di lavoro denunciate.
- 3) Per le imprese aderenti alle associazioni datoriali firmatarie di questo contratto il confronto potrà essere effettuato con l'assistenza di un funzionario da essa incaricato.
- 4) L'intera procedura dovrà esaurirsi entro 30 giorni dal ricevimento da parte delle organizzazioni sindacali dell'informativa inoltrata dall'associazione datoriale di riferimento.
- 5) L'impresa è autorizzata ad applicare l'Evr in misura ridotta nel caso in cui sia stata accertata, nel corso del confronto, la ricorrenza delle condizioni contrattuali, ovvero quando siano esauriti i termini della procedura e non sia pervenuta alcuna richiesta di confronto da parte delle organizzazioni sindacali.
- 6) Il mancato invio dell'autodichiarazione ovvero il rifiuto di attivare il confronto comporta l'obbligo per l'impresa a corrispondere l'Evr nella misura stabilita a livello regionale.

Laddove entrambi i parametri a livello aziendale risultassero negativi, si avvierà la procedura come previsto dall'articolo 38 del CCNL Industria e dall'articolo 42 CCNL Edilizia Aziende Artigiane del 4 maggio 2022, seguendo quanto previsto ai precedenti punti a), b), c), d), e), f), esaurito il procedimento l'Evr non sarà erogato.

马风

Pag 15 a 17

2

Per le imprese con soli impiegati e per quelle di nuova costituzione resta fermo quanto previsto dall'articolo 38 del CCNL Industria e dagli articoli 42 e 50 CCNL Edilizia Aziende Artigiane del 4 maggio 2022.

L'Evr, determinato sulla base delle modalità e dei parametri sopra riportati, verrà liquidato in quote mensili ai dipendenti in forza alle imprese, adottando il seguente criterio:

Operai: il calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate.

Impiegati: l'erogazione dell'Evr avverrà per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato e per un massimo di 12 mesi.

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si rimanda a quanto disciplinato rispettivamente dall'articolo 38 del CCNL Industria e dall'articolo 42 CCNL Edilizia Aziende Artigiane del 4 maggio 2022.

Le parti si danno atto che l'ammontare dell'Evr come sopra determinato presenta i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di tassazione agevolata delle erogazioni premiali.

AR OG

BR

Pag. **16** a **17**

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto si applicherà dal 1° gennaio 2023 ai rapporti in corso a tale data o istaurati successivamente e avrà durata fino al 31 dicembre 2023, o comunque fino alla firma di un nuovo contratto collettivo regionale di lavoro.

NOTA A VERBALE

Le parti, ravvisata la necessità di avere a riferimento un unico testo del Ccrl comprensivo dei diversi accordi negli anni sottoscritto, concordano di procedere alla pubblicazione online sito dell'Ente Paritetico Edile della Regione Autonoma Valle d'Aosta di un testo coordinato e integrale del Ccrl per le imprese Edili e Affini Industriali e Artigiane della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

AB VS MARA BRAZE

W Jan 1

Pag. 17 a 17